



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 30

Area Omogenea Distrettuale n. 2

(Comune di Sant'Angelo di Brolo - Capofila)

Comuni di Ficarra, Floresta, Racuja, Sinagra e Ucria)



REGOLAMENTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA NELLE SCUOLE

Premessa

1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del Servizio di Assistenza Igienico-Personale in favore dei soggetti portatori di handicap, al fine di favorire processi di integrazione scolastica e sociale, in sintonia con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia (Leggi regionali nn. 68/81, n.16/86, n. 22/86, n. 104/92., n. 328/2000, n.15/2004 e Circolare Ass.le 07/03/2005).

Art.1

Beneficiari

1) Possono accedere al servizio i minori disabili psico – fisici – sensoriali, in carico all'U.N.PIA, aventi sede nei comuni dell'AOD n.2 e frequentanti le scuole primarie e secondarie di I° grado, che per la natura e la gravità dell'handicap medesimo, subiscono riduzione dell'autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

Art. 2

Modalità di accertamento dei requisiti sanitari

1) L'accertamento della condizione di portatore di handicap, nonché della natura e grado dell'handicap stesso è effettuato dagli organi competenti, ai sensi della Legge 104/92, la quale dovrà attestare per ciascun alunno il possesso del requisito sanitario.

Art. 3
Oggetto del servizio

1) Il servizio di assistenza igienico personale, previsto dalla legge sopra richiamata, consiste nell'aiuto fisico al disabile per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: pulizia e igiene personale, vestizione, aiuto nella consumazione dei pasti, aiuto motorio per la deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari e ogni altra situazione che sia ritenuta utile, per consentire all'alunno la massima fruibilità possibile dei servizi in ambito scolastico.

Art. 4
Accesso gratuito al servizio

1) Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, a garantire il diritto allo studio, il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto, a prescindere dal reddito familiare.

Art. 5
Istanza per l'ammissione al servizio e documentazione

1) L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigere su appositi moduli predisposti dall'A.O.D., dovrà essere prodotta in carta libera e presentata al comune di residenza, entro il 30 maggio antecedente all'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di ammissione al servizio.

2) Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificazione attestante il tipo ed il grado dell'handicap rilasciata dai servizi competenti, ai sensi della L.R. 104/92, integrata dalla diagnosi funzionale pertinente il servizio in questione;
- b) Autocertificazione di iscrizione scolastica.

3) Entro la stessa data, la Direzione scolastica interessata dovrà inviare all'Amministrazione formale richiesta, per l'assegnazione degli operatori di assistenza igienico personale, corredata dall'elenco degli alunni aventi diritto a tale tipo di assistenza.

Art. 6
Elenco degli aventi diritto

1) L'Ufficio di servizio sociale, entro 30 giorni dall'acquisizione delle istanze e della documentazione prevista, provvederà a predisporre l'elenco dei richiedenti aventi diritto al servizio, raggruppati per plesso scolastico, determinando il numero complessivo degli operatori occorrenti, secondo i criteri di cui al successivo art.7.

Art. 7
Rapporto numero operatori-alunni

1) Il rapporto operatori alunni portatori di handicap, aventi diritto al servizio di assistenza igienico personale, è stabilito secondo quanto visto dalle norme sopra richiamate, cioè un'unità ogni 4/5 soggetti. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile rispettare tale rapporto, si provvederà all'

assegnazione di almeno un operatore in ciascuna scuola, anche se il numero degli alunni aventi diritto risulta inferiore a quello stabilito dalla legge e ciò al fine di non pregiudicare la frequenza scolastica e quindi l'esercizio del diritto all'istruzione di ciascun cittadino.

2) In ogni caso, qualora le risorse previste nell'AOD non fossero sufficienti, il servizio rimane subordinato alla disponibilità finanziaria dei rispettivi Comuni.

Art. 8

Utilizzazione del personale e modalità di svolgimento del servizio

1) Il servizio di assistenza igienico-sanitaria prevede l'impiego di operatori socio-assistenziali.

2) L'organizzazione sarà affidata ai Responsabili degli Uffici di Servizio Sociale di ciascun comune.

3) Il servizio sarà svolto durante il periodo scolastico, ad integrazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria erogata da ogni singolo comune.

Art. 9

Attività di controllo

1) L'azione di verifica sarà effettuata dal Gruppo tecnico ristretto e si articolerà in tre fasi
Ex ante, in itinere, ex post.

2) Per la verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati i seguenti strumenti:

- a) Registri;
- b) Schede di rilevazione, di prestazione e di verifica;
- c) Relazioni mensili;
- d) Riunione d'équipe;

3) Il monitoraggio sarà effettuato anch'esso dal Gruppo ristretto, attraverso i seguenti indicatori:

- a) Analisi della ricaduta sia sul piano personale che su quello sociale;
- b) Valutazioni espresse dagli utenti o dai familiari, tramite compilazione di questionari;
- 4) Valutazione sugli obiettivi raggiunti che saranno periodicamente relazionate, da parte degli operatori e dai professionisti all'Ufficio Piano.

ART. 10

Norme finali

1. Il presente regolamento consta di n. 10 articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio, nei modi di legge.